



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 25 del 30/05/2019

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE MICRO ATTIVITA' LUDICO
DIPORTISTICHE E RICREATIVE CONNESSE. ANNO 2019**

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto Regionale n. 431 del 26.11.2018 avente ad oggetto l'individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio, nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2019, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 4.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008 e successiva variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile adottata con D.C.C. n. 100 del 28.12.2018;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 27.12.2007;

Vista l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012;

Viste le vigenti ordinanze di "Sicurezza balneare" e "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse" n. 03/2017 e n. 22/2012 emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Vista l'ordinanza n. 28/2014 del 30.05.2014 "Norme di sicurezza per operazioni di imbarco/sbarco

passaggeri dagli arenili a mezzo trasbordo”;

Vista l’Ordinanza Dirigenziale sulla “Disciplina delle attività balneari” n. 17 del 30.04.2019;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di San Michele al Tagliamento si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione delle micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse, in via sperimentale per la stagione estiva 2019;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n° 09/2017

ORDINA

Art.1 – Ambito di applicazione

Le norme della presente Ordinanza si applicano alle seguenti attività svolte sul Pubblico Demanio Marittimo:

- Noleggio e locazione dei natanti da spiaggia, delle unità da diporto, dei windsurf ed altri mezzi similari;
- Scuola nuoto, scuola di vela/tavole a vela;
- Traino galleggianti e piccoli gommoni, sci nautico, paracadutismo ascensionale ed attività similari;

Art. 2 - Norme Generali di esercizio delle attività

L’esercizio delle attività di cui all’art. 1 sulle aree demaniali marittime è subordinato a quanto disposto dal vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile, dal Regolamento sull’uso del demanio Marittimo del Comune di San Michele al Tagliamento, dal Codice della Navigazione e relativo regolamento, ed da tutte le altre disposizioni di Legge per quanto applicabili, nonché è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dai competenti Uffici del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle normative vigenti in materia.

L’individuazione del numero massimo e dell’ubicazione di attività consentite nell’ambito del litorale è stabilito negli elaborati di progetto del Piano Particolareggiato dell’Arenile adottato con D.C.C. n. 100/2018. Per la disciplina del numero ed ubicazione delle attività per la sola stagione 2019 si rimanda a quanto previsto dall’art.12.

Art. 3 - Obblighi comuni a tutte le attività

L’esercizio delle attività di cui all’art. 1 dovrà essere svolto sulle aree demaniali marittime all’uopo destinate, in concomitanza con la durata della stagione balneare, così come disciplinata da apposita Ordinanza Dirigenziale e nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 19.00. L’allestimento delle piazzole deve avvenire entro le ore 09:30. Le attrezzature di supporto alle attività potranno essere ubicate in area per servizi alla spiaggia, ove possibile.

Al di fuori della stagione balneare così come individuata al punto precedente, è consentito l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 previa presentazione di apposita comunicazione al Servizio Demanio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

E’ consentita l’occupazione dell’area 15 giorni prima dell’inizio dell’attività e 15 giorni dopo la fine dell’attività per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature, fatto salvo quanto già previsto per le concessioni già rilasciate.

Art. 4 - Prescrizioni comuni a tutte le attività

Oltre ai divieti di cui alle Ordinanze e regolamenti vigenti, per tutte le attività è stabilito:

- Divieto uso carrelli con motore a scoppio;
- Divieto uso generatori con a motore a scoppio;
- Divieto di detenzione/utilizzo di Bombole di gas;
- I soli titolari delle attività suddette potranno essere autorizzati, previa istanza, ad accedere all’arenile con

mezzi a motore anche dotati di carrello, dal competente Servizio Demanio, esclusivamente per motivi di servizio dalle ore 21:00 alle 07.30, utilizzando l'accesso rinforzato più prossimo all'attività.

Tali accessi sono localizzati nelle seguenti vie:

- Tra il settore Delfino B e la Spiaggia libera
- Tra i settori Corso del Sole D e Corso del Sole E
- Tra i settori maia e Firmamento
- Tra i settori Ariete e Terme 1
- Settori antistanti CIF
- Settori Vivaldi
- Settori Pineda, Ingresso da via Passeggiata a Mare

Art. 5 - Dimensione delle postazioni

Ad esclusione delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente ordinanza già in possesso di concessione demaniale marittima, si stabilisce che le nuove postazioni abbiano le seguenti dimensioni:

Locazione e noleggio dei natanti da diporto, attività di traino di galleggianti e piccoli gommoni, Sci nautico e paracadutismo ascensionale e scuola nuoto: mq 50;

Locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia (pedalò, mosconi e mezzi simili) mq 150;

Locazione e noleggio natanti a vela / Tavole a vela "windsurf" – surf da onda, scuola di vela / tavola a vela mq 250.

Art. 6 - Dotazioni minime.

Ogni attività, ad esclusione di quelle già in possesso di concessione demaniale ed eventuali ulteriori autorizzazioni per il posizionamento di attrezzature, potrà dotarsi delle seguenti attrezzature:

- gazebo/ombrelloni aventi una misura massima di 4,00 x 4,00 m,
- massimo 4 pali bandiera di altezza massima 6,00 m per postazione

Per le altre attrezzature si veda quanto eventualmente previsto dal PPA vigente.

Art. 7 - Norme specifiche per la disciplina delle attività di locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia (pedalò, mosconi e mezzi simili, utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali)

L'esercizio delle attività di locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:

- in caso di condizioni meteo marine assicurate i piccoli natanti da spiaggia (es. pedalò) nell'orario compreso tra le ore 09:30 e le 18:00 devono essere posizionati in acqua;
- in caso di condizioni meteo marine non assicurate è permesso il rimessaggio delle attrezzature entro i confini dell'area concessa;
- il rimessaggio notturno delle attrezzature è permesso entro i confini dell'area concessa;
- numero massimo di attrezzature consentite è 18 (diciotto), di cui al massimo 14 (quattordici) pedalò ed i rimanenti potranno essere altri piccoli natanti.

In ogni caso non può essere occupata la fascia di libero transito di 5m dalla battigia.

Art. 8 - Norme specifiche per la disciplina delle attività di traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat)

L'esercizio delle attività di traino galleggianti e piccoli gommoni sono subordinate al rispetto delle seguenti disposizioni:

- in caso di condizioni meteo marine assicurate i gonfiabili nell'orario compreso tra le ore 09:30 e le 18:00 devono essere posizionati in acqua
- in caso di condizioni meteo marine non assicurate è permesso il rimessaggio delle attrezzature solo entro i confini dell'area concessa;
- il rimessaggio notturno delle attrezzature è permesso solo entro i confini dell'area concessa;
- il numero massimo di attrezzature gonfiabili ammesse in autorizzazione è di 6;

Art. 9 - Norme specifiche per la disciplina delle attività di Tavole a vela “windsurf” – surf da onda, scuola di vela e tavola a vela

Fatto salvo quanto già disposto nelle concessioni esistenti, è previsto che:

- il posizionamento diurno ed il rimessaggio notturno delle attrezzature devono avvenire entro i confini dell'area concessa;
- il numero massimo di attrezzature ammesse è di 50, propedeutiche all'esercizio dell'attività;
- possono essere depositi sull'arenile contemporaneamente al massimo 35 windsurf;

Art. 10 - Modifiche alle attrezzature

Le modifiche delle attrezzature sono sempre permesse purché:

- non vadano a modificare in numero totale delle attrezzature presenti
- non vadano ad aumentare la superficie occupata
- le nuove attrezzature devono rientrare nella medesima categoria dell'attività principale.
- La modifica deve comunque essere preventivamente comunicata al Comune e Capitaneria di Porto competente

Nei casi in cui la modifica riguardi attrezzature non ancora classificate, la modifica può essere autorizzata previa istanza. Nei successivi 60 giorni, sentita la Capitaneria di Porto competente, il Comune autorizza o rigetta l'istanza.

Art. 11 - Corridoi di lancio

Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, in particolare l'ordinanza Dirigenziale di “disciplina delle attività balneari” e le Ordinanze emanate dall'ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, l'ubicazione ed il numero dei corridoi di lancio è quello previsto dal vigente P.P.A.;

Art. 12 - Norme Transitorie

Fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici:

- il numero e l'ubicazione dei corridoi di lancio, nonché numero ed ubicazione attività, è quello previsto negli elaborati adottati con D.C.C. n. 100/2018;

Art. 13 - Sanzioni

La violazione delle altre norme contenute nella presente ordinanza, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161, 1164 del codice della navigazione.

La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di vivibilità urbana e qualità della vita o dei regolamenti e ordinanze che li prevedono.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente Ordinanza spetta al Comune (art. 104 L. n. 507/99 e L.R. n. 10/77).

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto

applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune di San Michele al Tagliamento per 30 giorni e pubblicata sul sito internet www.comunesanmichele.it. Ha validità dalla data di pubblicazione e fino al 31.12.2019.

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- *ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;*
- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Gherardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 31/05/2019 al 15/06/2019.

IL MESSO COMUNALE
FERRON Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 31/05/2019 09:12:46

IMPRONTA: 39353739346239323066383434393830366566373437326336353265333166656164643439366437